REGOLAMENTO (CE) N. 593/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2000

che sospende l'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/97 che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2006/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, che stabilisce talune norme di applicazione per il regime speciale all'importazione di olio d'oliva originario del Marocco [1],

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 17 e 18 nonché l'allegato B dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco [2], prevedono un regime speciale all'importazione di olio d'oliva dei codici NC 1509 e 1510, interamente ottenuto in Marocco e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità. Con un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Regno del Marocco, tale regime speciale è stato prorogato oltre il 1º gennaio 1994 per la durata dell'accordo di cooperazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 2006/97 ha stabilito talune norme di applicazione per detto regime speciale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(3) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2006/97 prevede che, qualora venga concluso un nuovo accordo, la Commissione adotterà secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 [4], gli adeguamenti che questo renderà necessari. In seguito all'entrata in vigore, il 1º marzo 2000, dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra [5], il regime speciale non sarà più applicabile. In attesa che un atto del Consiglio sancisca l'abrogazione formale del regolamento (CE) n. 2006/97, occorre adeguare tale regolamento all'attuale situazione, sospendendone l'applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo accordo.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/97 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 284 del 16.10.1997, pag. 13.
[2] GU L 264 del 27.9.1978, pag. 2.
[3] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[4] GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.
[5] GU L 70 del 18.3.2000.